I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 643/79 DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1979

che modifica, per quanto concerne il franco francese, la lira italiana, la sterlina inglese e la sterlina irlandese, il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (2), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i tassi rappresentativi attualmente applicabili sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2580/78 (4); che si possono operare talune modifiche dei tassi, per adeguarli alla realtà economica degli Stati membri, in Francia, in Irlanda, in Italia e nel Regno Unito; che occorre pertanto stabilire, per le monete di questi Stati membri, un tasso rappresentativo più consono alla realtà economica; che tuttavia la situazione esistente nel settore delle carni suine permette di anticipare per la Francia l'entrata in vigore del tasso rappresentativo nel settore in oggetto;

considerando che l'adeguamento di questi tassi deve tener conto delle sue ripercussioni, in particolare, sui prezzi, nonché della situazione economica degli Stati membri interessati; che, segnatamente per questo motivo, è necessario che l'applicazione dei nuovi tassi sia operata, in genere, in un lasso di tempo ragionevole, in correlazione, in linea di massima, con l'inizio della campagna o con una modifica dei prezzi, senza peraltro escludere, in taluni casi, la loro immediata entrata in vigore;

considerando che, per evitare un diverso trattamento di prodotti interdipendenti, è necessario disporre che i nuovi tassi si applichino allo zucchero e all'isoglucosio a partire dalla stessa data;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1034/77 (6), ha previsto la concessione di un aiuto complementare ai piccoli coltivatori per compensare una parte delle perdite di reddito occasionate dalla riconversione delle loro piantagioni di aranci e mandarini; che, per non ritardare l'attuazione delle misure di riconversione delle piantagioni in oggetto, occorre anticipare la data di entrata in vigore dei tassi rappresentativi per l'aiuto complementare;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, occorre adottare le misure previste alle condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo 3 dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 878/77 è sostituito dai seguenti paragrafi:

« 3. In deroga al paragrafo 2, per quanto concerne il franco francese

a) il tasso rappresentativo di 1 FF = 0,152417 unità di conto è applicabile con effetto:

(1) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(2) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(4) GU n. L 309 dell'1. 11. 1978, pag. 13.
(5) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.
(6) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 1.

— dal 1° luglio 1979 per i settori dello zucchero e dell'isoglucosio ;

— dal 1° agosto 1979 per il settore dei cereali ;

— dal 9 aprile 1979 in tutti gli altri casi ; tuttavia, altre date possono essere previste nel settore del vino per le operazioni di distillazione ;

b) il tasso rappresentativo di 1 FF = 0,144796 unità di conto è applicabile con effetto :

— dal 9 aprile 1979 per il settore delle carni suine ;

— dal 1° luglio 1980 per il settore dell'isoglucosio ;

— dal 1° agosto 1980 per i settori delle uova, del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina ;

— dal 16 dicembre 1980 per il settore del vino ; tuttavia, altre date possono essere previste per le operazioni di distillazione ;

— dal 1° gennaio 1981 per il settore dei prodotti della pesca ;

— dall'inizio della campagna 1980/1981 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna ;

— dall'inizio della campagna lattiera 1980/1981 per tutti gli altri casi non sopra contemplati.

4. In deroga al paragrafo 2, per quanto concerne la lira italiana il tasso rappresentativo di 100 Lit = 0,0823045 unità di conto è applicabile con effetto :

a) dal 9 aprile 1979 per i settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e delle carni suine ;

b) dal 1° luglio 1979 per il settore dell'isoglucosio ;

c) dal 1° agosto 1979 per i settori delle uova, del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina ;

d) dal 16 dicembre 1979 per il settore del vino ; tuttavia, altre date possono essere previste per le operazioni di distillazione ;

e) dal 1° gennaio 1980 per il settore dei prodotti della pesca ;

f) dall'inizio della campagna 1979/1980, eccetto quanto indicato alla lettera h), per gli altri prodotti per i quali la campagna non è ancora cominciata alla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 643/79 ;

g) dalla data di fissazione dell'importo dell'aiuto ai produttori a titolo del raccolto 1978 per il settore del luppolo ;

h) dal 9 aprile 1979

— per l'aiuto complementare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2511/69 ;

— in tutti gli altri casi non sopra contemplati.

Tuttavia, dopo la decisione del Consiglio in materia di fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1979/1980, il tasso rappresentativo di 100 Lit = 0,0788644 unità di conto è applicabile a decorrere

— dalla data di messa in applicazione dei prezzi per la campagna 1979/1980 per i settori della carne bovina nonché del latte e dei prodotti lattiero-caseari : per tutti i prodotti ai quali il tasso di cui al primo comma si applica a tale data ;

— a decorrere dalle date indicate al primo comma : in tutti gli altri casi.

5. In deroga al paragrafo 2, per quanto concerne la lira sterlina il tasso rappresentativo di 1 £ = 1,49794 unità di conto è applicabile con effetto :

a) dal 9 aprile 1979 per i settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine, delle carni suine, dello zucchero e dell'isoglucosio, nonché in tutti gli altri casi non contemplati qui di seguito ;

b) dal 1° agosto 1979 per i settori delle uova, del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina ;

c) dal 16 dicembre 1979 per il settore del vino ; tuttavia, altre date possono essere previste per le operazioni di distillazione ;

d) dal 1° gennaio 1980 per il settore dei prodotti della pesca ;

e) dall'inizio della campagna 1979/1980 per gli altri prodotti per i quali la campagna non è ancora cominciata alla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 643/79 ;

f) dalla data di fissazione dell'aiuto ai produttori a titolo del raccolto 1978 per il settore del luppolo.

6. In deroga al paragrafo 2 per quanto riguarda la sterlina irlandese il tasso rappresentativo di 1 £ = 1,26702 unità di conto si applica con effetto dal 9 aprile 1979 in tutti i settori ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. MEHAIGNERIE